



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI E
DECENTRAMENTO

Determinazione del Dirigente	
N. 11/ 52	di data 22/03/21

Oggetto: L.P. 23/1990. INDIZIONE CONFRONTO CONCORRENZIALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO "ALL RISKS OPERE D'ARTE". PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA DI EURO 25.000,00.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premessi che il 30 giugno 2021 giunge a scadenza la polizza assicurativa "All risks opere d'arte", servizio aggiudicato per il periodo 30.06.2016 – 30.06.2021 ad AXA ART VERSICHERUNG A.G (la cui attività è stata successivamente trasferita con fusione transfrontaliera in XL Insurance Company SE, subentrata nel contratto);

dato atto che con determinazione n. 12/29 di data 20.02.2019 è stato affidato a Brokeritaly Consulting S.r.l. fino al 28.02.2025 il servizio di brokeraggio assicurativo, tra le altre, per la suddetta polizza allo scopo di ausiliare l'Amministrazione nella predisposizione degli atti di gara e per la gestione successiva del contratto;

considerato che in vista dell'approssimarsi della scadenza si rende necessario stabilire le modalità per garantire all'Amministrazione, senza soluzione di continuità, la copertura assicurativa contro tale rischio;

richiamate le disposizioni in materia di approvvigionamento di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni e in particolare:

– gli artt. 39-bis e 39-ter della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm., la circolare della Provincia Autonoma di Trento 17 dicembre 2012 prot. S506/2012/721322/3.S, le delibere della Giunta provinciale 24 maggio 2013 n. 973, 11 luglio 2013 n. 1392;

– l'art. 36 ter 1 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm. e le deliberazioni della Giunta provinciale 29 giugno 2015 n. 1097 e 14 ottobre 2016 n. 1795, 15 giugno 2018 n. 1034 e 1 agosto 2018 n. 1384 e 3 agosto 2020 n. 1076;

– l'art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 come modificato dall'art. 1 commi 495, lett. b) e 502 lett. a), b) e c) della L. 28 dicembre 2015, n. 208;

verificata l'impossibilità di avvalersi, per il servizio di cui trattasi, di convenzioni quadro attivate ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge 488/1999 da APAC nell'ambito del mercato elettronico provinciale;

verificato altresì che non risultano allo stato ancora attivate convenzioni Consip relative a detta copertura assicurativa;

dato atto inoltre che la polizza in questione non è presente tra le convenzioni offerte dal Consorzio dei Comuni Trentini agli Enti aderenti e che con nota prot. 301584 di data 23.12.2020 il Consorzio, interpellato al riguardo, ha inoltre confermato di non avere in programma una gara per la quotazione aggregata di tale rischio;

pagina 1/6

atteso che, per quanto sopra, si rende necessario attivare in via autonoma la procedura per l'affidamento del servizio di cui si tratta, come previsto dall'art. 1, comma 3, del D.L. n. 95/2012;

ritenuto di fissare la durata contrattuale per il servizio assicurativo in parola in anni cinque (dalle ore 24 del 30 giugno 2021 alle ore 24 del 30 giugno 2026), senza possibilità di rinnovo tacito, con facoltà dell'Amministrazione di richiedere, entro 30 giorni antecedenti la scadenza, la proroga dell'assicurazione per un periodo massimo di 180 giorni, alle medesime condizioni, fino alla conclusione delle procedure per la stipulazione della nuova polizza;

evidenziato al riguardo che la durata quinquennale risulta opportuna in considerazione del tempo che si renderà necessario per procedere a una revisione generale della copertura;

precisato che il broker ha stimato il premio annuo in euro 5.000,00, mediante applicazione del tasso medio impiegato dalle principali Compagnie per le polizze Fine Arts al valore complessivo dei capitali assicurati;

atteso che per quanto sopra il valore complessivo dell'appalto è pari euro 25.000,00 lordi;

ritenuta inattuabile una suddivisione in lotti dell'appalto in parola atteso che trattandosi di un servizio caratterizzato da una assoluta unicità della prestazione, la cui ulteriore articolazione potrebbe comportare l'instaurazione di rapporti con più contraenti, caratterizzati da procedimenti distinti, non uniformi, con evidenti diseconomie per la gestione complessiva del servizio;

richiamato l'art. 31, comma 3, del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti che ammette la trattativa diretta con la ditta ritenuta idonea quando il contratto non ecceda il limite stabilito dalla legge provinciale in materia contrattuale;

rilevato che con riferimento a tale servizio assicurativo ricorrono le condizioni di cui all'art. 21, comma 4, della L.P. 23/1990, in quanto l'importo non eccede la soglia fissata per la trattativa privata diretta;

reputato comunque di svolgere un confronto concorrenziale a garanzia dell'apertura al mercato e dell'economicità dell'affidamento;

richiamato l'art. 40 del D. Lgs. 50/2016, che ha previsto l'obbligatorietà di utilizzo dei soli mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione;

dato atto che sul mercato elettronico della Provincia Autonoma di Trento (Me-PAT) messo a disposizione dall'APAC risulta attivo il bando "Servizi assicurativi e bancari";

ritenuto pertanto di procedere all'affidamento del servizio in oggetto tramite il ricorso agli strumenti elettronici di negoziazione, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti più sopra richiamate, mediante l'esperimento di una procedura negoziata (RdO), invitando le imprese iscritte all'apposito bando "Servizi assicurativi e bancari" presente sulla piattaforma del Me-PAT che abbiano presentato apposita manifestazione di interesse a essere invitate alla procedura ai sensi dell'art. 8 della L.P. 2/2016 e ss.mm.;

ritenuto altresì di prevedere che qualora le richieste pervenute dovessero risultare per un numero inferiore a tre operatori economici, l'Amministrazione si riserva la facoltà di individuare altri operatori economici in possesso della qualifica richiesta fra quelli presenti sul Me-PAT da invitare alla procedura di gara;

ritenuto di prevedere quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso, in applicazione di quanto previsto dall'art. 16, comma 4, della L.P. n. 2/2016; vista la completezza del capitolato posto in gara e la sua piena rispondenza alle esigenze dell'Amministrazione, non si individuano infatti varianti migliorative ulteriori che possano essere offerte dai concorrenti e apprezzate in sede di valutazione delle offerte, ravvisandosi pertanto l'esiguità dei profili qualitativi valutabili;

ritenuto di stabilire:

- che l'Amministrazione si riserva di non aggiudicare il servizio nel caso di offerte economiche superiori all'importo a base di gara;
- che l'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta purché sia valutata valida, idonea al soddisfacimento degli obiettivi dell'Amministrazione e conforme al capitolato e alle prescrizioni degli atti di gara;
- che non si procederà all'aggiudicazione o alla stipula del contratto qualora intervenga una

convenzione Consip a condizioni di prezzo/qualità più convenienti per l'Amministrazione, salvo l'accettazione da parte dell'aggiudicatario del prezzo più basso previsto dalla convenzione Consip;

dato atto che, ai sensi dell'art. 31, comma 2, della L.P. n. 2/2016, non è richiesta alcuna garanzia per la partecipazione alla procedura, trattandosi di affidamento di servizi d'importo non superiore alla soglia comunitaria, né la presentazione della garanzia definitiva, trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000,00 euro;

ritenuto che, per garantire un livello adeguato di idoneità professionale e di capacità tecnica, pena l'esclusione dalla gara, i soggetti interessati debbano dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:

a) requisiti di ordine generale

a.1) non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. e in ogni altra situazione che possa determinare l'esclusione dalla gara e/o incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;

a.2) non versare nella situazione interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, riguardo alla quale il concorrente, nei 3 (tre) anni precedenti la pubblicazione della manifestazione di interesse, non deve aver concluso contratti o conferito incarichi (per lo svolgimento di attività lavorativa o professionale) a soggetti già dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 che, negli ultimi 3 (tre) anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, laddove l'impresa stessa sia stata destinataria dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

b) requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83, co. 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016

b.1) iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. o analogo Albo dello Stato di appartenenza per i partecipanti aventi sede legale in uno Stato dell'Unione Europea, per attività coincidente con quella oggetto del presente appalto.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei paesi di cui all'art. 83 c. 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b.2) possesso dell'autorizzazione degli organi competenti all'esercizio delle assicurazioni private, con riferimento al ramo oggetto dell'offerta in base al D.Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii.; possono partecipare anche concorrenti appartenenti ad altri Stati membri dell'Unione Europea, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l'esercizio dell'attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi nel territorio dello Stato Italiano, in possesso dei prescritti requisiti minimi di partecipazione.

c) requisiti di capacità economica e finanziaria

c.1) avere un indice di solvibilità pari o superiore a 150;

c.2) aver realizzato nell'ultimo triennio una raccolta premi nel ramo pari almeno a euro 10.000.000,00;

d) requisiti di capacità tecnica e professionale

d.1) aver svolto nell'ultimo triennio almeno 3 (tre) servizi assicurativi a favore di enti pubblici;

d.2) aver svolto, nell'ultimo triennio, almeno 1 (un) contratto assicurativo analogo al ramo in favore di un Amministrazione il cui premio complessivo sia pari a euro 10.000,00;

ritenuto di stabilire che, ferma la copertura del 100% del rischio, si intendono ammesse la coassicurazione ai sensi dell'art. 1911 del Codice Civile e la partecipazione di consorzi e di imprese raggruppate (R.T.I.) o raggruppande, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.e dall'art. 24 della L.P. n. 23/1990 e s.m. con le seguenti prescrizioni:

- nella coassicurazione in sede di gara devono essere indicate la delegataria e le coassicuratrici con la ripartizione del rischio; la delegataria deve ritenere una quota maggioritaria del rischio rispetto alle altre singole coassicuratrici, pari ad almeno il 40%, mentre le singole coassicuratrici dovranno ritenere una quota del rischio pari ad almeno il 20%. I requisiti di cui alla lettera a)

devono essere posseduti da ogni impresa assicuratrice; i requisiti di cui alla lettera b) devono essere posseduti dall'insieme delle imprese in coassicurazione; i requisiti di cui al punto c) devono essere posseduti dalla delegataria; in caso di coassicurazione, inoltre, come previsto nel capitolato posto a base di gara, si derogherà totalmente al disposto dell'art. 1911 C.C., e quindi tutte le imprese coassicuratrici saranno responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore;

- nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese ai sensi degli artt. 34 e 37 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss. mm., la mandataria dovrà ritenere una quota maggioritaria del rischio rispetto alle singole mandanti, pari ad almeno il 40%, mentre le singole mandanti dovranno ritenere una quota pari ad almeno il 20%. I requisiti di cui alla lettera a) devono essere posseduti da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento; i requisiti di cui alla lettera b) devono essere posseduti dall'insieme delle imprese raggruppate; i requisiti di cui alla lettera c) con riferimento alla lettera c.1 devono essere posseduti sia dalla mandataria che dalla mandante, con riferimento al punto c.2 dal Raggruppamento nel suo complesso;

- i consorzi sono ammessi alle stesse condizioni previste per le imprese singole nel caso in cui posseggano direttamente i requisiti sopra prescritti. In caso contrario i Consorzi medesimi possono partecipare alla gara utilizzando i requisiti posseduti dalle proprie consorziate per conto delle quali partecipano. Si applicano in ogni caso le disposizioni vigenti in materia di ammissione dei Consorzi alle gare;

atteso che nella lettera d'invito dovrà altresì essere precisato che l'Amministrazione si avvale del servizio di brokeraggio assicurativo fornito da Brokeritaly Consulting S.r.l. e che il compenso per tale servizio sarà a carico dell'aggiudicatario e non potrà rappresentare un costo aggiuntivo per l'Amministrazione;

ritenuto quindi di approvare con la presente determinazione, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, il progetto di servizio relativo alla polizza "All risks opere d'arte" e di indire, ai sensi dell'art. 21 della L.P. 23/1990 e della L.P. 2/2016, la relativa procedura per la scelta del contraente;

visto il Capitolato di gara denominato "Polizza All risks opere d'arte" contenente le clausole fondamentali destinate a disciplinare il rapporto negoziale intercorrente tra l'Amministrazione e l'operatore economico che si aggiudicherà l'appalto;

rilevato che, sulla base delle indicazioni fornite dal broker, tale capitolato ha subito alcune modifiche rispetto alla polizza attualmente in corso che si sono rese necessarie per fronteggiare i mutati scenari assicurativi a livello globale, ma che non limitano l'estesa operatività della copertura;

dato atto al riguardo che con nota di data 16.03.2021 prot. 74340 il broker ha fornito le ultime indicazioni per la redazione definitiva di detto capitolato, il quale deve pertanto ritenersi adeguato, stante la presa visione e accettazione da parte del broker stesso;

dato atto che non è necessario prevedere il versamento del contributo ANAC a favore dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 175, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 176, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente

eseguita, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 175, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 176, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 3.11.1994 n. 169 e 31.7.2002 n. 117;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023 e successive variazioni, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visto il Decreto sindacale prot. 306220 di data 30.12.2020 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;

determina

1. di approvare il progetto di servizio per la polizza “All risks opere d'arte” costituito dall'elaborato recante il Capitolato speciale denominato “Polizza all risks opere d'arte” contenente le clausole fondamentali destinate a disciplinare il rapporto negoziale intercorrente fra l'Amministrazione e l'operatore economico che si aggiudicherà il servizio assicurativo in parola, che, allegato alla presente, ne forma parte integrante ed essenziale;
2. di indire il confronto concorrenziale mediante gara ufficiosa per l'importo di euro 25.000,00 lordi, determinato secondo quanto precisato nelle premesse, per l'appalto del servizio assicurativo relativo alla polizza “All risks opere d'arte” di durata quinquennale, a decorrere dal 30 giugno 2021 e sino al 30 giugno 2026, alle condizioni di cui al Capitolato speciale di cui al punto 1.;
3. di dare atto che si provvederà alla scelta del contraente mediante trattativa privata previo confronto concorrenziale ai sensi della L.P. 2/2016 e dell'art. 21 della L.P. 23/1990 e s.m, con aggiudicazione in base al criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 16, comma 4, lettera a) della L.P. 2/2016;
4. di provvedere all'acquisto del servizio tramite il ricorso al mercato elettronico della Provincia Autonoma di Trento (Me-PAT) istituito dall'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti (APAC), mediante gara ad invito, utilizzando la modalità della

pagina 5/6

- richiesta di offerta (RdO);
5. di subordinare il perfezionamento del rapporto alla stipulazione del relativo contratto dando atto che ai sensi dell'art. 14, comma 1, del vigente regolamento per la disciplina dei contratti spetterà al soggetto stipulante in rappresentanza del Comune completare il progetto di contratto di cui al presente provvedimento con gli elementi negoziali accidentali in accordo con il soggetto aggiudicatario;
 6. di indicare quale responsabile della gestione dei contratti, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3 lettera g), del Regolamento per la disciplina dei contratti, il sottoscritto Dirigente del Servizio Servizi Demografici e Decentramento;
 7. di dare atto che ai sensi dell'art. 12, comma 3, del Regolamento per la disciplina dei contratti, provvederà alla stipulazione del contratto nelle forme usuali del settore assicurativo il sottoscritto Dirigente del Servizio Servizi Demografici e Decentramento;
 8. di prenotare la spesa complessiva di euro 25.000,00 e di imputare la spesa al capitolo 423 denominato "Risorse patrimoniali: premi di assicurazione contro i danni", che presenta la necessaria disponibilità, come segue:
 - per euro 5.000,00 all'esercizio finanziario 2021 del P.E.G. 2021-2022-2023, dando atto che la spesa sarà esigibile entro il 31.12.2021;
 - per euro 5.000,00 all'esercizio finanziario 2022 del P.E.G. 2021-2022-2023, dando atto che la spesa sarà esigibile entro il 31.12.2022;
 - per euro 5.000,00 all'esercizio finanziario 2023 del P.E.G. 2021-2022-2023, dando atto che la spesa sarà esigibile entro il 31.12.2023;
 - la successiva spesa annua di euro 5.000,00 relativa agli esercizi finanziari 2024 e 2025 ai fondi che verranno stanziati al corrispondente capitolo al capitolo 423 denominato "Risorse patrimoniali: premi di assicurazione contro i danni" dei rispettivi bilanci futuri, dando atto che la stessa spesa sarà esigibile negli esercizi 2024 e 2025.

Allegati in formato elettronico
Allegato parte integrante

Allegati in formato cartaceo
//

Il Dirigente del Servizio
dott. Fabrizio Paternoster

Trento, addì 22/03/21



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI E
DECENTRAMENTO

Determinazione del Dirigente

N. 11/ 52

di data 22/03/21

Oggetto: L.P. 23/1990. INDIZIONE CONFRONTO CONCORRENZIALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO "ALL RISKS OPERE D'ARTE". PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA DI EURO 25.000,00.

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

E / S	T i p o	Anno	Miss/progr/tit/macr/ Capitolo Spesa Tit/tipolog/categor/ Capitolo Entrata	Piano Finanziario E/U	Gest	Res	Opera	Importo	Tipo finanziam.	Impegno/ Accert.
U	P	2021	01051.10.00423	U.1.10.04.01.001	1306			5.000,00	"	86706 (8438966)
U	P	2022	01051.10.00423	U.1.10.04.01.001	1306			5.000,00	"	86708 (8438968)
U	P	2023	01051.10.00423	U.1.10.04.01.001	1306			5.000,00	"	86709 (8438969)

Visto di regolarità contabile sulla presente Determinazione dirigenziale espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.

VISTO FAVOREVOLE

Il Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 25 marzo 2021